



**CAPITOLATO PER LA FORNITURA  
DI  
DISCHI FRENO  
PER VEICOLI VAL208NG**

**Dicembre 2018**

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili**

**Articolo 2 - Referenti**

**Articolo 3 - Oggetto**

**Articolo 4 - Durata**

**Articolo 5 - Oneri dell'appaltatore**

**Articolo 6 - Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale,  
da osservare nell'esecuzione dell'appalto**

**Articolo 7 - Oneri del committente**

**Articolo 8 - Verifiche e collaudi**

**Articolo 9 - Penali**

**Articolo 10 - Risoluzione del contratto**

**Articolo 11 - Recesso**

**Articolo 12 - Subappalto**

**Articolo 13 - Fallimento dell'Appaltatore**

**Articolo 14 - Allegati**

## **ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI, CRITERI DI INTERPRETAZIONE E NORME APPLICABILI**

### **1.1 Definizioni:**

- *GTT*: stazione appaltante;
- *I.A.*: impresa appaltatrice;
- *Le parti*: GTT e IA;
- *RUP*: responsabile unico del procedimento di GTT
- *DEC*: direttore dell'esecuzione del contratto di GTT
- *Assistente del DEC*: persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva
- *RGC*: responsabile generale del contratto della IA, che sovrintende alla gestione e rappresenta il referente per RUP e DEC

## **ARTICOLO 2 - REFERENTI**

- 2.1** Il RUP è LUCA DOLFIN e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e pec.
- 2.2** Alla sottoscrizione del contratto sarà comunicato al RGC nominativo e recapiti del DEC e degli eventuali assistenti.
- 2.3** Alla sottoscrizione del contratto la IA è tenuta a comunicare al RUP:
- ✓ nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali assistenti;
  - ✓ il domicilio eletto ai fini del contratto.
- 2.4** Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione.

## **ARTICOLO 3 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESSE NELL'APPALTO.**

- 3.1** E' oggetto del contratto la fornitura di:
- n. 240 dischi freno (cod GTT M\_26\_03\_08\_002) a disegno KNORR- BREMSE n. C68449/1

## **ARTICOLO 4 – DURATA**

- 4.1** La durata del contratto è di 3 anni con inizio dalla data di stipula o dall'avvio d'urgenza del RUP.
- 4.2** L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal ricevimento.

## **ARTICOLO 5 – ONERI DELL'APPALTATORE**

### **5.1 Principi generali**

- 5.1.1** La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della IA di piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.
- 5.1.2** La IA è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

**5.1.3** Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal DEC o loro assistenti.

## **5.2 Personale**

**5.2.1** La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni.

**5.2.2** La IA è tenuta all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs. 81/2008.

## **5.3 Cronoprogramma.**

### **5.3.1 Planning Fornitura.**

La fornitura avverrà in forma frazionata in tre consegne da 80 dischi freno per singolo ordine ed entro 180 giorni dalla data di ciascun ordine (sabato e festivi compresi)

Le consegne dovranno essere effettuate conformemente a quanto previsto nell'Allegato Logistico (Allegato B)

### **5.3.2 Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC).**

Entro 30 gg dalla stipula del contratto o dall'avvio di urgenza del RUP la IA dovrà:

- Consegnare al RUP il PFC che sarà approvato da GTT entro 20 gg dal suo ricevimento. GTT si riserva di partecipare alle varie prove indicate nel PFC per le quali la IA dovrà operare in accordo con quanto previsto al punto 8.1 del presente Capitolato. Sarà cura della IA eseguire tutte le prove e predisporre e consegnare le certificazioni ed i risultati delle stesse.
- Fornire anche tutte le indicazioni relative alla identificazione e ubicazione della fonderia ove verranno realizzati i dischi.

## **5.4 Modifiche e varianti.**

**5.4.1** Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell'art. 106:

**A** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari (che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale), ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per GTT notevoli disagi o consistente duplicazione dei costi;

**B** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;

**C** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;

**D** nei casi e con i limiti di cui all'art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;

**E** ai sensi dell'art. 106 comma 12, tenuto conto che il servizio di trasporto negli ultimi anni è in costante diminuzione e presumibilmente lo sarà anche per i prossimi anni, GTT si riserva di diminuire l'importo contrattuale nell'ambito del 20% alle medesime condizioni.

**5.4.2** Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A, B, C, D, E l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.

## **5.5 Sospensioni**

- 5.5.1** In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento delle prestazioni, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.
- 5.5.2** Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 5.5.3** La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 5.5.4** Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
- a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
  - b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.

## **5.6 Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva potrà essere versata esclusivamente mediante fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:

- essere con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta";
- prevedere espressamente la non applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta di GTT per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto compreso il periodo di garanzia fino a restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria GTT.

La cauzione non dovrà essere riducibile in corso di contratto.

- 5.6.1** La cauzione definitiva, costituita è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla IA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di conformità rilasciato dal RUP.
- 5.6.2** Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla IA la reintegrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto.

**5.6.3** GTT ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

## **5.7 Altre garanzie**

Il Fornitore garantisce i materiali forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 24 mesi dalla data del positivo collaudo visivo dei materiali consegnati.

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 30 giorni dalla loro scoperta.

La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax o e-mail.

Entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui GTT ha denunciato i difetti riscontrati, il fornitore deve provvedere al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

In ogni caso dal giorno successivo alla denuncia del difetto riscontrato, il fornitore in caso di conseguente mancato utilizzo del/i veicolo/i di cui saranno segnalate al fornitore le matricole aziendali, sarà applicata la penale prevista al punto 9.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt.102 e ss.D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti).

## **ARTICOLO 6 – NORME GENERALI E PARTICOLARI, ANCHE DI TUTELA AMBIENTALE, DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.**

**6.1** La IA si obbliga a conoscere e rispettare il *Codice di comportamento GTT*, il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di cui al d.lgs. 231/2001 ed il *Piano di prevenzione della corruzione*, pubblicati sul sito [www.gtt.to.it](http://www.gtt.to.it)

**6.2** Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni normative relative alla privacy.

**6.3** La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

## **ARTICOLO 7 – ONERI DEL COMMITTENTE**

### **7.1 Principi generali.**

GTT è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l'adempimento della IA.

### **7.2 Avvio dell'esecuzione.**

Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della prestazione fornendo alla IA le istruzioni e direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti sono tenute a sottoscrivere.

### **7.3 Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi**

**7.3.1** Il corrispettivo è quello offerto in gara derivante dallo sconto applicato sulla base di gara La IA, a consegna avvenuta, emetterà fatture specificando il numero d'ordinazione GTT, la data ed il/i numero/i di posizione/i d'ordine.

Le fatture non conformi alle condizioni offerte in gara verranno respinte alla IA per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

- 7.3.2** I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura per ricambi consegnati e collaudati con esito favorevole.
- 7.3.3** Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 ai sensi dell'art.30 comma 5 del Dlgs 50/2016
- 7.3.4** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da GTT S.p.A. mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.
- 7.3.5** I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per tutto il periodo di validità contrattuale.

## **ARTICOLO 8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

### **8.1 Sorveglianza in accordo con il Piano di Fabbricazione Controllo (PFC)**

L'IA dovrà comunicare con un preavviso di almeno 15 gg solari la data di esecuzione delle prove indicate nel PFC per le quali GTT ha richiesto di presenziare.

Si informa che alle prove suddette potranno partecipare Funzionari del competente ufficio USTIF.

Al termine di ciascuna prova verrà redatto un apposito verbale che attesti la positiva esecuzione delle prove.

Il mancato superamento delle prove comporta la non autorizzazione alla consegna dei dischi freno. Saranno a carico della IA i costi vivi per il presenziamento delle prove del personale GTT in caso di loro ripetizione a seguito di esito negativo.

### **8.2 Collaudo in accettazione**

Il mancato superamento delle attività di collaudo previste al punto 8.2.1, anche in maniera parziale, comporta la mancata accettazione dei dischi freno e l'eventuale applicazione delle penali di cui all'articolo 9.

**8.2.1** GTT entro 15 gg. dal ricevimento del materiale provvederà all'effettuazione del collaudo tramite:

- ✓ la presenza e completezza dei documenti e dei certificati di prova previsti nel PFC (indipendentemente dal fatto che GTT possa avere acquisito in precedenza la medesima documentazione in parte o completamente).
- ✓ La corrispondenza tra la quantità consegnata e quanto previsto dal documento di trasporto.
- ✓ La corrispondenza dimensionale, la correttezza della marcatura rispetto a quanto previsto nel disegno allegato.

### **8.3 Norme generali**

**8.3.1** Qualora nel corso delle verifiche in corso d'opera e finale siano riscontrati vizi o difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP/DEC inoltra contestazione scritta alla IA, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà per la IA di presentare osservazioni scritte.

**8.3.2** L'onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle osservazioni.

**8.3.3** Il RUP comunica alla IA l'esito dell'esame delle osservazioni eventualmente presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al successivo art. 9.

## **ARTICOLO 9 - PENALI**

- 9.1** Previo espletamento della procedura di cui all'art. 8.3, le violazioni di seguito indicate comportano l'applicazione delle corrispondenti penali:

Violazione	Penale (€)
1. Ritardo prima consegna dei dischi freno (80 unità)	1% del valore di ogni singolo disco freno per settimana di ritardo. Tale penale viene ridotta a allo 0,5% qualora alla data prevista sia stato consegnato almeno il 50% del lotto previsto (40 unità)
2. Ritardo nella seconda (80 unità) e terza consegna (80 unità) dei dischi freno	0,5% del valore di ogni singolo disco freno per settimana di ritardo
3. Ritardo nella consegna del PFC	100 € per ogni settimana di ritardo

#### Cause di forza maggiore.

In caso di eventi di forza maggiore, che possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la IA dovrà immediatamente farne denuncia documentata al DEC non oltre le 24 ore dalla conoscenza dell'evento. Il DEC potrà disporre proroga, previo accertamento del presupposto di forza maggiore e per il tempo strettamente corrispondente.

In caso di mancata segnalazione della forza maggiore si applicheranno le penali previste. Nel caso di assoluta impossibilità di consegna per la suddetta forza maggiore, GTT annullerà le righe d'ordine e potrà cercare fonti alternative di approvvigionamento.

- 9.2** Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 30 giorni f.m.d.f., ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla IA stessa per prestazioni precedenti o in corso.
- 9.3** In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine sopra indicato, gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva.
- 9.4** Quando le penali raggiungono il 10% dell'importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- 9.5** E' fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 10.1** Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il RUP comunica alla IA la risoluzione del contratto.
- 10.2** Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, è facoltà di GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC,.
- 10.3** Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA inadempiente.  
In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:
- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
  - la violazione di norme codice etico GTT;
  - la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
  - il superamento del limite del 10% delle penali di cui all'art. 9.4.
  - la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30 commi 4,5,6 del Dlgs. 50/2016
  - la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.2.
  - il mancato mantenimento dei livelli di servizio di cui all'art. 3.5.1 e 3.5.2 di questo capitolato.
- 10.4** Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi



d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, GTT può risolvere il contratto.

- 10.5** Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
- 10.6** In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo punto 10.9.
- 10.7** Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
- 10.8** Nei casi di risoluzione del contratto la IA deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, GTT provvede d'ufficio addebitando alla IA i relativi oneri e spese. GTT, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 d.lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.
- 10.9** In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 13.

#### **ARTICOLO 11- RECESSO**

- 11.1** La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
- 11.2** Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 11.3** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.
- 11.4** I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DEC/RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
- 11.5** L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal RUP/DEC e deve mettere i magazzini a disposizione di GTT nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
- 11.6** E' vietato il recesso dell'appaltatore.

#### **ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO.**

- 12.1** Il subappalto è soggetto tassativamente a preventiva autorizzazione GTT nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
- 12.2** Si richiama il precedente art. 7.3.4 in materia di tracciabilità.
- 12.3** Per quanto non previsto dal presente articolo vale quanto disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016

#### **ARTICOLO 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

E' facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all'art. 110 d.lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 14 - ALLEGATI**

- A) ALLEGATO TECNICO
  - A1 Documentazione tecnica del ricambio
  - A2 Identificazione del materiale di ricambio
  
- B) ALLEGATO LOGISTICO
  - B1 Termini e modalità di consegna dei ricambi
  - B2 Resi
  
- C) DISEGNO KNORR-BREMSE C68449/1
- D) INFORMATIVA SULLA PRIVACY

## **ALLEGATI**

### **A) ALLEGATO TECNICO**

#### **A.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL RICAMBIO**

##### **A.1.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA IN SEDE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore dovrà consegnare al RUP entro 30 giorni dall'affidamento il PFC che, verrà restituito da GTT, compilato per le parti di competenza entro i 20 giorni successivi.

##### **A.1.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA IN SEDE DI FORNITURA**

Il Fornitore dovrà presentare, contestualmente alle singole consegne, la seguente documentazione:

- certificazione di conformità e di collaudo, contenente i risultati delle prove effettuate che ne attestino la idoneità alla sua installazione a bordo del veicolo VAL2018 NG.

#### **A2. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI RICAMBIO**

GTT, sia per una corretta gestione del contratto di approvvigionamento che per il controllo di accettazione e di qualità dei ricambi, ha la necessità che i ricambi forniti dalla Ditta Aggiudicataria siano facilmente e univocamente identificabili, con particolare riguardo alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo, i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in casse idoneamente sigillate ed essere univocamente identificati attraverso l'indicazione del costruttore del ricambio e/o marchio e del codice part-number del particolare, in uno dei seguenti modi:

- marcatura del ricambio in forma indelebile e leggibile;
- idonea etichettatura fissata al ricambio;

In via subordinata, ove non fosse possibile per la tipologia di ricambio applicare idonea etichettatura, tale etichettatura potrà essere apposta sulla cassa/imballo. I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in gara.

In caso di difformità ovvero in assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi forniti potranno essere rifiutati.

Il Fornitore risponde in ogni caso della veridicità dei dati indicati sulla merce.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE

---

## **B) ALLEGATO LOGISTICO**

### **B1. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEL MATERIALE**

I ricambi dovranno essere consegnati franco magazzini GTT, presso:

- Cso Pastrengo 58/A – Collegno (To)

dal lunedì al venerdì con orario 8-12,30 e 13,30-16,30 sabato qualora richiesto da GTT come indicato nelle righe d'ordine trasmesse a mezzo fax o mail.

Le consegne dovranno avvenire in accordo alle tempistiche riportate al punto 5.3.1 del presente capitolato.

I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, numero di riferimento dell'ordine e posizione, data dell'ordine, quantità in consegna, descrizione del materiale con relativo codice di riferimento del Fornitore e codice GTT; in mancanza di tali indicazioni il materiale verrà respinto e saranno addebitate le penali per ritardo di consegna.

L'imballaggio della merce è compreso nel prezzo e dovrà essere realizzato in maniera idonea e con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

Il Fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballaggi dovranno essere a norma di legge e rispondenti a eventuali esigenze GTT. In particolare, i materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali.

Per i materiali fragili dovrà essere prevista un'apposita confezione idonea ad assicurare l'integrità della merce. Ove necessario, la merce dovrà essere consegnata in apposite casse e/o posta su idonee basi atte ad agevolarne lo scarico e la movimentazione.

Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 25 kg di peso, il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovranno essere chiaramente indicati:

il riferimento al DDT;

il riferimento all'ordine di fornitura;

le quantità ed il tipo di materiale contenuto;

l'indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti;

part-number dei ricambi forniti, secondo la codifica aziendale di GTT, riportati nell'ordinativo di acquisto

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio sarà rifiutata a tutto danno del Fornitore.

### **B2. RESI**

Nel caso in cui i ricambi consegnati abbiano caratteristiche difformi da quelli ordinati, GTT provvederà a trasmettere una comunicazione via fax o e-mail al Fornitore, attivando la procedura di reso e, considerando non consegnato il materiale con l'applicazione delle penali previste all'art 9.

Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale, presso il magazzino Metro - Collegno, a proprie spese entro 7 giorni consecutivi.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE

---

## ALLEGATO

### INFORMATIVA PRIVACY GTT

**Titolare del trattamento** è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a [titolare.privacy@gtt.to.it](mailto:titolare.privacy@gtt.to.it) oppure indirizzando la lettera a **GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia**  
Il **DPO** può essere contattato scrivendo a [andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it) oppure indirizzando la lettera a GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia.

I dati personali sono raccolti al fine della **gestione degli adempimenti antimafia in sede di procedura acquisti**.

La **base giuridica del trattamento è un obbligo di legge** (codice appalti e normativa antimafia) ai sensi dell'art.6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679; i dati del certificato antimafia sono trattati da GTT nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 in quanto il trattamento è autorizzato dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011).

I dati forniti dall'interessato relativamente agli altri soggetti sottoposti a verifica sono trattati da GTT ai sensi dell'art. 14 par. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 in quanto il loro ottenimento e la loro comunicazione sono espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011).

I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio certificazione antimafia ai sensi di legge.

GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un'organizzazione internazionale.

I dati personali saranno **conservati per 10 anni** dall'avvio della procedura di gara, in caso di contenzioso saranno conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza per tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento giudiziario applicabile.

**L'interessato ha il diritto** di:

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenerne l'accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a [titolare.privacy@gtt.to.it](mailto:titolare.privacy@gtt.to.it) oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a [titolare.privacy@gtt.to.it](mailto:titolare.privacy@gtt.to.it) oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell'UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.(art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L'interessato può esercitare il diritto scrivendo a [titolare.privacy@gtt.to.it](mailto:titolare.privacy@gtt.to.it) oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l'esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l'uso, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 del Regolamento UE 2016/679). L'interessato può esercitare il

diritto scrivendo a titolareprivacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia.

**L'interessato non ha il diritto:**

- di chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. portabilità), perchè la base giuridica del trattamento è un obbligo di legge e non il consenso oppure un contratto. (art. 20 del Regolamento UE 2016/679)
- ad opporsi al trattamento dei perchè il trattamento è basato sull'art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (obbligo legale) e non sull'art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un compito di interesse pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare né per marketing ( art. 21 del Regolamento UE 2016/679).

L'interessato ha il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Vi è un obbligo legale di fornire i dati, in mancanza non sarà possibile procedere a stipulare il contratto di appalto.

I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.